

QUESITI

GIULIA CORETTI

L'udienza predibattimentale di nuovo al vaglio di costituzionalità. Cronache di una morte annunciata?

Il presente contributo, prendendo spunto dal sollevamento di una recente questione di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter c.p.p., analizza potenzialità e limiti dell'udienza predibattimentale, arrivando ad interrogarsi sulle reali intenzioni che hanno spinto i *conditores* alla sua introduzione.

Pretrial hearing under constitutional scrutiny. Chronicle of a death foretold.

This article, which takes into account the recent constitutional concerns about article 554-ter c.p.p., looks at the light and dark sides of the preliminary hearing and questions the government's true intention behind its introduction.

SOMMARIO: 1. La *quaestio facti* - 2. Fisionomia dell'udienza predibattimentale - 3. La prospettata soluzione della *quaestio iuris*: i nodi vengono al pettine - 4. Riflessioni *de iure condendo*

1. *La quaestio facti*. L'11 febbraio 2025 il tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 554-ter c.p.p., «nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere»¹. Sebbene si sia ancora in attesa di conoscere gli approdi della Consulta su questi nuovi² dubbi di compatibilità costituzionale della disciplina

¹ GRISONICH, *Sollevata una questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 554-ter c.p.p. in tema di udienza di comparizione predibattimentale*, in www.sistemapenale.it, 19 febbraio 2025. Intravedeva la possibilità che venisse sollevata una questione di costituzionalità nella materia *de qua* TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *questa Rivista* (web), 2022, 2, 17.

² Di recente la disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta è stata già attenzionata dalla Corte costituzionale, che con sentenza del 14 novembre 2024, n. 179 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.» ovvero «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall'art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.». Per un commento della pronuncia si rimanda a: AIUTI-PENCO, *Udienza predibattimentale ed incompatibilità del giudice*, *Dir. pen. proc.*, 2025, 1, 20; BIANCHI, *L'udienza predibattimentale: incompatibilità del giudice e parallelismi*, in *Sist. Pen.*, 2025, 2, 59 ss.; KALB, *Giudice dell'udienza predibattimentale e "forza della prevenzione": un'altra (prevedibile) declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.*, www.dirittoegustizia.it, 18 novembre 2024.

dell'udienza predibattimentale³ così come immaginata dai *conditores*, il quesito, a ben vedere, riguarda la possibilità (*recte*: l'opportunità) per il giudice predibattimentale di potere decidere sulla base di un materiale istruttorio completo oppure se, stante la finalità deflattiva dell'istituto, egli debba pronunciarsi solo ed esclusivamente sulla base della piattaforma probatoria presente in atti.

A fini esplicativi, è utile fare qualche cenno alla vicenda da cui è originato il quesito.

L'imputato era stato tratto in giudizio dal pubblico ministero per avere sottratto dal portafogli della persona offesa, oggetto lasciato incustodito all'interno di un carrello metallico all'esterno dell'esercizio commerciale dove questa si era recata a fare acquisti, una somma pari a 2.000 euro. A fronte di tale ricostruzione, l'imputato aveva dichiarato di avere trovato il borsello abbandonato all'interno di un carrello, di averlo preso e di essersi diretto, data la condizione di scarsa luminosità del luogo, verso la propria autovettura, per poter meglio verificare se vi fossero documenti contenuti al suo interno; salito in auto, constatato che esso fosse vuoto, aveva riposto il borsello nello stesso carrello metallico dove l'aveva rinvenuto.

La versione fornita dell'imputato avrebbe potuto essere facilmente verificata grazie alla visione diretta delle videoriprese effettuate dal circuito di videosorveglianza del supermercato: eppure, ciò non è stato possibile, in quanto i filmati realizzati non erano stati resi disponibili all'autorità inquirente perché «trattenut[i] agli atti» dell'ufficio cui appartiene il personale di polizia giudiziaria che ha svolto l'attività investigativa⁴.

³ Per un'analisi della disciplina *de qua*, si rimanda, senza pretesa di esaustività, a: AMODIO, *Filtro «intrae» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. Pen.*, 2022, 14; D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in *La Riforma Cartabia. Codice penale, Codice di procedura penale, Giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 526; D'ARCANGELO, *L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 325; FORTE, *L'udienza predibattimentale: tra «nuova» regola di giudizio ed efficienza nel «sistema Cartabia»*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 456; LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia": uno schema operativo con alcuni spunti di riflessione*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 16 dicembre 2022; PIZIALI, *sub artt. 554 bis/554-quinquies*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, III, Milano, 2023, 1033; TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al Tribunale Monocratico*, in *La giustizia penale dopo la cd. Riforma Cartabia*, Torino, 2024, 333 ss.

⁴ È quasi superfluo rimarcarlo, ma la sottrazione effettuata si pone in contrasto con il principio di completezza del fascicolo ex. art. 416 c.p.p.: non sussiste infatti alcun potere selettivo sugli atti raccolti

A fronte dunque dell' incompletezza del materiale raccolto nel fascicolo delle indagini preliminari, ci si chiede se sia ragionevolmente giustificabile e quindi costituzionalmente compatibile il fatto che il giudice non abbia alcun potere di disporre un' integrazione probatoria: da un lato, infatti, procedere all' emanazione di una sentenza di non luogo a procedere *rebus sic stantibus* non appare ragionevole in quanto quest' ultima potrebbe facilmente essere revocata qualora la videoripresa fosse successivamente acquisita e questa determini l' utile svolgimento del giudizio⁵; dall' altro, fissare la prosecuzione dell' udienza dibattimentale non appare rispondente alle esigenze di celerità e deflazione che caratterizzano l' istituto, in quanto il dibattimento potrebbe rivelarsi del tutto superfluo e non necessario laddove il giudice si renda conto che gli elementi da acquisire *ex officio* non siano tali da permettere la proficua instaurazione del giudizio, inteso come momento destinato a confermare una ragionevole prognosi di condanna⁶.

Ma procediamo per gradi.

durante le indagini, ma al contrario vi è il dovere di trasmettere l' intera documentazione raccolta nel corso della fase investigativa (Corte cost., 5 aprile 1991, n. 145).

⁵ Per CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 914, disporre un' integrazione delle indagini all' esito dell' udienza preliminare in caso di dubbio sarebbe inutile, poiché per ciò solo il giudice dovrebbe propendere per la soluzione più favorevole all' imputato e determinarsi per il suo proscioglimento sulla scorta del principio «*actore non probante, reus absolvitur*». Parimenti, per via della possibile integrazione del materiale probatorio *iussu iudicis*, è però irragionevole pensare di orientare ex art. 422 c.p.p. l' acquisizione probatoria in udienza preliminare ai soli elementi necessari ai fini del non luogo a procedere.

⁶ Sulla modifica della *regula juris* si veda: CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"* in *questa Rivista* (web), 2022, 2; CONTI, *La ragionevole previsione di condanna: verso un sistema accusatorio contemporaneo*, *Dir. pen. proc.*, 2024, 12, 1543; DE CARO, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in *questa Rivista* (web), 2022, 3; DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 1, 79 s.; DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in *questa Rivista* (web), 2023, 2; DELLA TORRE, *La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria*, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 luglio 2024; FANUELE, *I nuovi criteri per la decisione di non luogo a procedere*, *Proc. pen. giust.*, 2023, 4, 958 s.; FERRUA, *Regole di giudizio e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, 2023, 4, 966 s.; MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo a procedere tra passato e presente dell' udienza preliminare*, in *questa Rivista* (web), 2023, 1; ROSSI, *Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna"*, in *questa Rivista* (web), 2022, 3; SIRACUSANO, *La prevedibilità dell' esito del giudizio quale antidoto all' azzardo imputativo?*, *Proc. pen. giust.*, 2023, 3, 543 ss.; SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *questa Rivista* (web), 2022, 2; SPANGHER, *"Stesse regole di giudizio" per finalità diverse: dubbi sulla ragionevole previsione di condanna*, in quotidianogiuridico.it, 4 marzo 2022.

2. *Fisionomia dell'udienza predibattimentale*. L'idea di istituire l'udienza predibattimentale nasceva con lo scopo di ridurre il numero dei processi che arrivavano alla fase del giudizio dinnanzi al Tribunale monocratico⁷, soprattutto se non destinati ad essere ragionevolmente definiti con una sentenza di condanna, sia sul versante dei suoi presupposti formali, sia sul piano della consistenza investigativa⁸: difatti nel tempo ci si è resi conto che, se nelle intenzioni legislative il decreto di citazione diretta in giudizio dell'imputato era stato concepito come un mezzo deflattivo perché in grado di incanalare al suo interno numerosi procedimenti che avrebbero appesantito eccessivamente il sistema se convogliati per le vie più lunghe⁹, nella maggior parte dei casi¹⁰ i giudizi incardinati in tal modo finivano nel nulla, per prescrizione, improcedibilità, lacunosità delle indagini.

In effetti, nei procedimenti per citazione diretta mancava una fase di filtro equivalente a quello dell'udienza preliminare, sulla base della consolidata concezione -apparentemente corretta nei presupposti teorici, ma su larga scala disattesa nei risvolti fenomenici- della capacità dell'accusa di indagare a tutto tondo *ex art. 358 c.p.p.*¹¹ e di saper quindi vagliare adeguatamente i

⁷ Come ricordato da TRIGGIANI, *art. 554-bis, Codice di procedura penale commentato*, a cura di Gaito, «la stragrande maggioranza delle pendenze negli ultimi venti anni si è accumulata proprio presso i giudici monocratici. È sufficiente ricordare che nel 2019 questi ultimi dovevano definire ancora oltre 605.000 procedimenti (ovvero l'81% in più rispetto al 2003). E tale difficoltà nel gestire il carico giudiziario ha riguardato sostanzialmente tutte le aree del Paese, risultando peraltro maggiore in alcuni grandi distretti giudiziari, come Roma e Napoli».

⁸ SCALFATI, *Obiettivi processuali e modelli giudiziari*, in *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 17.

⁹ Si rimanda per approfondimenti al chiarissimo contributo di TRAPELLA, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, in *Cass. Pen.*, 2020, 3030.

¹⁰ Cfr. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, in *questa Rivista* (web), 2021, 3, 1 ss.; TRAPELLA, *Note in tema di prescrizione ed efficienza del processo* (a proposito di «*Riforme, statistiche e altri demoni*»), in *questa Rivista* (web), 2022, 1, *passim*; GIALUZ-DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022.

¹¹ Non essendo il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato presidiato da alcuna sanzione processuale, la norma è priva di qualsiasi effettività. Sul punto si rimanda ai contributi di: VALENTINI, *La completezza delle indagini, tra obbligo costituzionale e (costanti) elusioni della prassi*, in *questa Rivista* (web), 2019, 3, *passim*; ID., *Obbligatorietà dell'azione penale, patologie della prassi e mancanza di controlli*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1, *passim*; ID., *La completezza delle indagini come premessa per una decisione giusta*, in *Il Giusto Processo. Tra modello europeo e resistenze interne*, Padova, 2022, 97 ss.

procedimenti meritevoli di un ulteriore approfondimento in dibattimento¹². Pertanto, il legislatore ha cercato di rimediare a tale problematica introducendo una fase intermedia¹³ di «screening giurisdizionale»¹⁴ sull'azione penale esercitata direttamente dal P.m.¹⁵ che vagli in anticipo la completezza e la fondatezza dell'azione penale e permetta una definizione alternativa dei giudizi¹⁶. L'intento sarebbe quello di consentire al giudice dell'istruzione, collega prossimo del giudice predibattimentale¹⁷, di concentrarsi su un numero

¹² Per GIALUZ - DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. Pen.*, 2020, 4, 182, l'udienza di nuovo conio è il «frutto di una palese sfiducia nei confronti della selezione effettuata da parte dei pubblici ministeri circa le azioni penali meritevoli di essere esercitate».

¹³ Come evidenziato da TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al Tribunale Monocratico*, cit., 334, in questo modo «il procedimento per citazione diretta viene a perdere il suo principale connotato identitario, rappresentato sulla carenza di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'imputazione elevata dal Pubblico ministero».

¹⁴ AMODIO, *Filtro «intrae» e filtro «straneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, cit., 17.

¹⁵ Secondo DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in *www.sistemapenale.it*, 16 gennaio 2023, 3, «in questo modo, al di là dei casi di giudizio immediato e di giudizio direttissimo, ora non esiste più la possibilità per il pubblico ministero di citare direttamente un imputato a dibattimento; tutto passerà attraverso il vaglio preventivo svolto dal giudice dell'udienza preliminare o, per l'appunto, dell'udienza predibattimentale».

¹⁶ Si rimanda a Corte cost., 21 febbraio 2024, n. 45, con nota di MINNELLA, *Un riallineamento necessario per ampliare gli orizzonti dellattivi.*, in *Guida dir.*, 2024, 17, 70 ss., la quale ha accostato l'udienza contemplata dall'art. 554-bis c.p.p. agli strumenti di giustizia riparativa.

¹⁷ La scelta di selezionare il giudice innanzi al quale si celebrerà l'udienza predibattimentale tra quelli del dibattimento e non tra quelli facenti parte della sezione G.i.p./G.u.p. come notoriamente avviene per l'udienza preliminare è stata giustificata dalla Commissione istituita da tre ordini di ragioni: innanzitutto, il desiderio di avere un giudice dell'udienza predibattimentale maggiormente educato all'esperienza probatoria; in secondo luogo, sulla base della netta superiorità numerica dei giudici della sezione dibattimentale rispetto ai colleghi della sezione G.i.p./G.u.p.; infine con l'idea che, facendo parte dello stesso ufficio, il giudice predibattimentale sia psicologicamente indotto a compiere scelte più oculate.

Secondo TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 14, è discutibile la circostanza di affidare la funzione di filtro a giudici che fanno parte del medesimo ufficio giudiziario. Come messo in luce dall'A., «riguardo, in particolare, alla scarsa rilevanza delle conseguenze sul piano organizzativo della soluzione adottata – sul rilievo che anche nei tribunali di più modeste dimensioni è sempre assicurata la presenza di almeno tre magistrati addetti al dibattimento, sicché l'incompatibilità del giudice dell'udienza-filtro potrà facilmente essere arginata attraverso criteri tabellari che stabiliscano le regole predeterminate di riassegnazione dei procedimenti – si può agevolmente replicare come il rischio di notevoli problemi organizzativi nei tribunali di piccole dimensioni appaia, invece, assolutamente concreto, come denunciato tra l'altro a più riprese in sede di indagine conoscitiva sul d.d.l. A.C. 2435 soprattutto da esponenti della magistratura: non va dimenticato, infatti, che la geografia giudiziaria italiana evidenzia che la maggior parte dei tribunali è di dimensione medio-piccola e che il regime di

più limitato di procedimenti, soprattutto alla luce della modifica della *regula juris* per passare alla fase del giudizio vero e proprio¹⁸: se prima infatti il dibattimento era considerato come una via necessaria anche nelle situazioni di prova dubbia per via dei suoi possibili risvolti euristici, adesso tutti i procedimenti probabilmente destinati a concludersi in assoluzioni, vieppiù quelli per citazione perché riguardanti ipotesi di reato meno gravi, sono considerati ontologicamente superflui¹⁹ e quindi sono immediatamente cestinati.

In relazione alle modalità di svolgimento, l'udienza predibattimentale si tiene in camera di consiglio²⁰ con la partecipazione necessaria di pubblico ministero e difensore dell'imputato, mentre le parti eventuali hanno, invece, una mera facoltà di costituirsi. Centralità assume poi la risoluzione delle questioni preliminari indicate nell'art. 491 c.p.p. che è preclusa in dibattimento, anche se precedentemente rigettata, così da riservare l'udienza dibattimentale esclusivamente allo svolgimento dell'istruttoria e alla decisione²¹: pertanto, il giudice verso cui plana il processo dovrebbe solo occuparsi dell'istruttoria

incompatibilità ex art. 34 c.p.p. che si verrebbe a creare potrebbe rappresentare una seria difficoltà, causando sicuramente un allungamento dei tempi processuali».

¹⁸ Per GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *questa Rivista*, 2022, 3,1032, «il materiale investigativo raccolto nel corso delle indagini assume un valore fondamentale, in quanto destinato a raggiungere una soglia probatoria più solida rispetto al passato per potere addivenire al rinvio a giudizio, superandosi così le interpretazioni tradizionali che ricollegavano la nascita dell'obbligo di agire al criterio dell'*in dubio pro actione*».

¹⁹ Come evidenziato da GAITO-LANDI, *"L'altare e le (forse inevitabili) vittime". Osservazioni sul processo penale* à la Cartabia, in *questa Rivista* (web), 2022, 2, 10, «il legislatore delegante chiede, in nome proprio di quel fattore tempo, di deflazionare il numero di procedimenti che arrivano al dibattimento, e di fare ciò mediante la 'cestinazione' dei giudizi considerati superflui perché destinati ad esiti assolutori».

²⁰ Il fatto che questa udienza sia camerale garantisce le esigenze di riservatezza delle parti, che in una fase così primordiale di verifica dell'ipotesi accusatoria è auspicabile per evitare gli effetti avversi del giudizio. Per GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta*, in *Il giusto processo penale dopo la Riforma Cartabia*, a cura di Gaito, Pisa, 2023, 108, «ciò avviene però a discapito della garanzia indefettibile, in chiave di giusto processo europeo, della pubblicità delle udienze penali».

²¹ «Si è, in tal modo, cercato di concentrare in un momento specifico e definito tutte le verifiche preliminari da svolgere che precedono la fase dibattimentale e decisoria nel giudizio monocratico. In particolare, quel che si vuole evitare è che il giudice del dibattimento si trovi nella condizione di non poter pianificare in modo efficiente il calendario avente ad oggetto l'istruzione probatoria, in ragione del fatto che alcune questioni preliminari possono, se non risolte prima del dibattimento, rappresentare un freno allo svolgimento dello stesso». Così MONTAGNA-PELLI, *La nuova udienza predibattimentale*, in *Le riforme del Processo penale. Problemi operativi da Cartabia a Nordio*, a cura di Gaito-Mazza, Milano, 2025, 333.

dibattimentale, perché nella fase successiva non si potranno sollevare più questioni preliminari²² (regolare costituzione delle parti, remissione e accettazione della querela, verifica della correttezza dell'imputazione²³, riunione e separazione dei processi, etc...)²⁴.

Finiti gli adempimenti preliminari, il giudice è chiamato immediatamente a decidere se proseguire nel giudizio o abortirlo: quindi, similmente a quanto avviene in sede di udienza preliminare, il giudice emetterà una sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti trasmessi, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o non è punibile per qualsiasi causa, così come se gli elementi acquisiti nel corso dell'udienza non consentano una ragionevole previsione di condanna, salva la possibilità di revoca o di un'impugnazione della stessa²⁵;

²² La preclusione alla riproposizione delle questioni è stata pensata con lo scopo di evitare la creazione di un istituto completamente sovrapponibile a quello dell'udienza preliminare, così che, «nelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per emettere una sentenza di non luogo a procedere, la predibattimentale avrà l'effetto (neutro) di non pesare nell'economia della sequenza procedimentale, essendo stata funzionale a quelle incombenze processuali che erano prima della riforma risolte nell'udienza di comparizione dibattimentale (cd. di smistamento)». Così D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale*, cit., 538

²³ Come messo in luce da GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 112, è da valutarsi positivamente l'introduzione di poteri di verifica dell'imputazione in capo al giudice predibattimentale. «L'invito, previsto in ambedue le ipotesi di verifica, disvela una piena presa di coscienza dei principi statuiti dalle Sezioni Unite "Battistella" ed inverte il trend giurisprudenziale che per quanto riguarda il rito in questione, lo si è visto, non prevede che il giudice debba esperire tale incombenza preliminare prima di poter restituire gli atti al rappresentante dell'accusa. Vero è che, *rebus sic stantibus*, nel caso in cui il pubblico ministero, una volta restituitigli gli atti dal giudice, ritenga pervicacemente di riformulare un capo di imputazione in solita guisa - magari anche confidando nell'assegnazione del fascicolo ad un magistrato diverso - non incorrerebbe comunque in alcuna sanzione processuale».

²⁴ Come evidenziato da GIUNCHEDI, *Figlia di un Dio minore. Gli ingiustificati deficit dell'udienza predibattimentale*, in *questa Rivista* (web), 2024, 1, 6, «pur a volersi sforzare nel ricondurre il segmento processuale in esame a strumento che per offrire autonomia alla fase che dagli accertamenti relativi alla costituzione delle parti si spinge fino alla richiesta dei mezzi di prova - nota nella prassi come udienza "filtro" o "di smistamento" - preserva il giudice dell'istruttoria da "contaminazioni" con il materiale delle indagini al quale egli deve attingere per risolvere le questioni preliminari, l'assenza di una serie di apporti gnoseologici conduce inevitabilmente a snaturare la finalità propria dell'udienza predibattimentale che, come visto, si propone lo scopo di valutare in chiave prognostica le chances di successo dell'esercizio dell'azione penale nella proiezione della condanna. Appare, dunque, improprio l'accostamento alla c.d. udienza "filtro" o di "smistamento", sebbene sul piano modulare le cadenze risultino assimilabili».

²⁵ Per TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 15, è problematica la circostanza che si permetta di impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito

qualora, invece, le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere non sussistano *ab origine*, il giudice con un provvedimento, che tendenzialmente assumerà la forma di un'ordinanza immotivata²⁶, fisserà la data dell'udienza dibattimentale dinanzi al giudice designato.

Quindi, la nuova udienza aspira a svolgere fundamentalmente due funzioni: la prima deflattivo-anticipatoria perché obbliga il giudice ad un controllo giurisdizionale sull'imputazione, chiudendo immediatamente il processo laddove il compendio investigativo non abbia concrete possibilità di portare ad un positivo accertamento della responsabilità penale²⁷; la seconda è di tipo organizzativo, in quanto consente «di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, [...] liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie»²⁸.

La premessa concettuale di fondo è che il rito accusatorio -nelle sue varie sfaccettature- regge nella misura in cui il contraddittorio per la prova riguardi un numero limitato di processi²⁹. Il rischio è però che, vista la centralità che assume il nuovo istituto nella tenuta del sistema³⁰, se l'udienza

dell'udienza predibattimentale. Infatti, «a fronte di una decisione negativa rispetto alla prospettazione dell'accusa, ribadita in sede di discussione, è molto probabile che la Procura della Repubblica o la Procura Generale propongano ricorso per cassazione: in caso di accoglimento, il procedimento sarà rinviato verosimilmente ad un nuovo giudice dibattimentale, che dovrà rispettare quanto deciso dalla Suprema Corte con successive possibili ricadute di questa pronuncia anche sul (terzo) giudice del dibattimento».

²⁶ Cass., Sez. VI, 12 giugno 2024, n. 23639 ha però avuto modo di chiarire che la motivazione del provvedimento di prosecuzione del giudizio non sia vietata. Per una disamina sul punto si rimanda a: LA REGINA, *Provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale: natura giuridica*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1021 ss.

²⁷ PANSINI, *Procedimenti speciali*, cit., 721.

²⁸ Relazione introduttiva al «Decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», 151 ss.

²⁹ GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine*, cit., 1025.

³⁰ Come efficacemente evidenziato da GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 108, «al riguardo le statistiche sono inequivocabili. Il dato aggiornato al primo trimestre 2022, fornito dal Ministero della Giustizia, stima che di 1.118.953 giudizi pendenti, 620.005 (il 55.41%) sono incardinati davanti al tribunale in composizione monocratica. Il restante 44,59% è ripartito tra tribunale collegiale (33.526 procedimenti, il 3%), Corte d'assise (459 procedimenti 0,04%) e ufficio G.i.p./G.u.p. (464.963 procedimenti, il 41.55%). Si tratta peraltro di un *trend* che negli ultimi venti anni (dal 2003 ad oggi) è cresciuto pressoché costantemente. Incrociando questi dati con quelli reperibili dall'Annuario Istat anno

predibattimentale non riuscisse a centrare il bersaglio, l'intera architettura potrebbe risultarne compromessa³¹.

3. *La prospettata soluzione della quaestio iuris: i nodi vengono al pettine.* Tra i limiti che vulnerano la finalità di filtro delle imputazioni che si intende attribuire all'istituto vi è che l'udienza predibattimentale non permette al giudice di effettuare alcun tipo di approfondimento istruttorio³² che gli consenta di emettere una sentenza di non luogo a procedere. Il *limen* individuato si attaglia particolarmente al caso di cui si discute, dove le videoriprese effettuate dal circuito di videosorveglianza del supermercato non erano entrate nel processo perché trattenute agli atti dalla p.g., mentre una loro acquisizione e valutazione da parte del giudice avrebbe consentito di chiudere immediatamente il giudizio laddove si fosse accertata l'estraneità ai fatti dell'imputato.

Cosa accade, dunque, nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi delle carenze nelle indagini su aspetti cruciali per la decisione, non potendo egli integrare il materiale probatorio a sua disposizione? Sul punto, la dottrina si divide: una parte sostiene che, applicando la regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, il giudice non possa effettuare una valutazione circa possibili e indefiniti contributi istruttori dibattimentali, dovendo comunque emettere sentenza di non luogo a procedere a causa di uno *standard* probatorio insufficiente³³; altra parte invece, ragionando sulla revocabilità della sentenza *de*

2020, si deduce poi che, tra i procedimenti pendenti davanti al Tribunale monocratico, la citazione diretta a giudizio è il modo di esercizio dell'azione in più di tre processi su cinque; il 55% circa dei processi per delitti e l'80% di quelli per contravvenzioni (il restante 20% è rappresentato dai decreti penali di condanna)».

³¹ DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 2

³² Ciò «indifferentemente che siano documenti o, piuttosto, elementi da formare mediante supplementi investigativi ordinati dal giudice al P.M. o disposti direttamente *iussu iudicis*». Così GIUNCHEDI, *Figlia di un Dio minore*, cit., 8.

³³ Per Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare: qualche spunto di riflessione*, in *questa Rivista* (web), 2023, 1, 4, ciò costituisce «un filtro “allo stato degli atti”, senza poteri di soccorso da parte del giudice; un filtro volto, puramente e semplicemente, a bloccare l'azione costruita dal pubblico ministero su basi zoppicanti, anche se essa potrebbe rivelarsi proficuamente sostenibile alla luce di ulteriori accertamenti». Insomma, «un filtro sanzionatorio», si potrebbe dire, perché teso a sanzionare inadempienze del pubblico ministero, laddove venga meno all'obbligo di garantire la completezza delle indagini preliminari, a differenza di quello «cooperatorio» previsto all'udienza preliminare».

*qua*³⁴, non esclude che il giudice possa decidere comunque di fissare la data dell'udienza dibattimentale ritenendo colmabili dette lacune nel successivo giudizio³⁵, causandosi però così la reintroduzione surrettizia della *regula iuris* legata alla necessità dell'approfondimento dibattimentale³⁶.

In entrambi i casi, però il risultato è inauspicabile per via della mancanza di coerenza tra premesse di fondo dietro l'introduzione dell'istituto e soluzione in concreto adottata. Se da una parte infatti « l'idea di intervenire sulla regola decisoria dell'udienza preliminare, alzando l'asticella necessaria ad ottenere il rinvio a giudizio, [...] era legata a filo doppio a quella di ridurre drasticamente i poteri integrativi del giudice»³⁷ per tagliare sui tempi del processo, d'altra parte, non essendo stati tali poteri ridimensionati in sede d'udienza preliminare, è quantomeno discutibile non estenderli anche a quella predibattimentale, soprattutto se utilizzati nella sola ottica di chiudere anticipatamente procedimenti superflui³⁸.

Da ciò è derivata la remissione della questione alla Consulta.

I profili individuati di contrasto della disciplina *de qua* con la Carta

³⁴ Per GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 118, la mancata abrogazione della disciplina della revoca della sentenza di non luogo a procedere presenta «evidenti profili di contraddittorietà rispetto al contenuto della pronuncia riformata. Criticità che sono ancora più evidenti allorché il meccanismo revocatorio incontra questo nuovo filtro che non prevede possibilità di integrazioni gnoseologiche». Continua l'A.: «La previsione introdotta dall'art. 554-quinquies c.p.p. (specularmente a quella di cui all'art. 434 c.p.p.) imporrebbe infatti di continuare a riconoscere alla sentenza in parola una perdurante valenza processuale, collocandola in posizione intermedia tra il provvedimento di archiviazione e il grado massimo di accertamento e preclusione rappresentato dal giudicato, ma tale qualificazione è in chiaro contrasto con la dimensione potenzialmente cognitiva assunta dalla nuova udienza predibattimentale in cui la declaratoria di non luogo a procedere è finalizzata a precludere la formulazione di imputazioni prive di adeguato riscontro probatorio».

³⁵ Chiarisce infatti LOMBARDI, *L'udienza predibattimentale nella Riforma "Cartabia"*, cit., 8, che «la lettura elastica del criterio e la sua vocazione a incoraggiare il passaggio della controversia al dibattimento, si renderebbero necessarie anche per far fronte alla impossibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale - a differenza di quanto accade nell'ambito delle indagini e dell'udienza preliminare - di integrare il compendio probatorio attivando poteri officiosi».

³⁶ GIUNCHEDI, *Strategia ed etica comportamentale delle parti nel processo penale riformato*, in *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, a cura di Gaito, Pisa, 2023, 40.

³⁷ BUSETTO, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1.

³⁸ Le fonti di prova ammesse sarebbero infatti solo quelle rilevanti ai fini dell'emanazione della sentenza di non luogo a procedere. Sul concetto di rilevanza inteso come elemento connotante la relazione tra fonte di prova e risultato cui si intende pervenire si veda VALENTINI, *La prova decisiva*, Padova, 2012, *passim*.

costituzionale sono infatti molteplici ed ineriscono alla ragionevolezza della distinzione delle due discipline dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale, al principio di completezza delle indagini preliminari ed a quello di ragionevole durata del processo.

Sotto il primo profilo, il giudice *a quo* evidenzia che se il giudice dell'udienza preliminare può disporre l'integrazione delle indagini³⁹ e assumere anche d'ufficio le prove che appaiano con evidenza decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere⁴⁰, non si comprende il motivo per cui il legislatore non abbia previsto la possibilità per il giudice dell'udienza predibattimentale di assumere tali mezzi di prova⁴¹: infatti, questo trattamento differenziato non trova alcuna ragionevole giustificazione⁴², a fronte di udienze entrambe destinate, almeno a livello di intenti, alla medesima finalità di evitare

³⁹ Sulle ragioni che ne hanno spinto l'introduzione si veda: APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000; BRICCHETTI-PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai riti alternativi*, Milano, 2003; DI BITONTO, *Profili dispositivi dell'accertamento penale*, Torino, 2004; GALANTINI, *La nuova udienza preliminare*, in *Giudice unico e garanzie difensive*, Milano, 2000, 107; GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in Peroni, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000; MAFFEO, *L'udienza preliminare: tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Napoli, 2008; SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005; SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Milano, 2000, 167.

⁴⁰ *Ex multis*, sulla portata applicativa della norma: APRILE-SILVESTRI, *Strumenti per la formazione della prova penale*, Milano, 2009; BRICCHETTI, sub art. 422, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2017, 1461; CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, Milano, 2007; DE CARO, *L'integrazione investigativa e probatoria nell'udienza preliminare*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, a cura di Kalb, Milano, 2000, 409; GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996; MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano, 2004; SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999.

⁴¹ Secondo DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 5, essendo la funzione dell'udienza predibattimentale la medesima di quella preliminare, certe differenze non paiono facilmente giustificabili neppure se si pone in primo piano l'esigenza di velocizzare la prima.

⁴² Si ripropongono le considerazioni che CESARI, *Azione ed inazione*, in *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2021, 458 faceva in relazione alla irragionevolezza della distinzione tra disciplina tra i procedimenti istaurati dinanzi al tribunale monocratico, uno con citazione diretta ed uno con udienza preliminare. In particolare, il procedimento per citazione diretta di riteneva compromettesse in modo significativo le garanzie dell'imputato, lasciando libero il p.m. di trarlo in giudizio senza che ci fosse una verifica sulla non superfluità del dibattimento, con il rischio da un lato di ledere le ragioni di economia processuale svolgendo più dibattimenti del necessario, dall'altra di ledere le prerogative della difesa, che perde un'occasione per evitare la fase del giudizio.

dibattimenti non necessari⁴³ ed è inaccettabile pensare ad un ampliamento o ad una riduzione di garanzie vincolata al mero *nomen juris* che il pubblico ministero deciderà di attribuire al fatto sottoposto alla sua attenzione⁴⁴.

Sotto altro profilo, il giudice remittente sottolinea che l'omessa previsione di un simile congegno istruttorio si pone in evidente contrasto con il dovere di completezza delle indagini preliminari, che è invece assicurato in udienza preliminare dalla possibilità per il giudice di assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere: se infatti è vero che il criterio della ragionevole previsione di condanna dovrebbe negare il passaggio al dibattimento nei casi di incompletezza, insufficienza o contraddittorietà delle prove, nonché nel caso di ragionevole dubbio, è altrettanto vero che «il presupposto indefettibile per la riuscita dell'effetto deflativo che accompagna la nuova *regula iuris* dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale sia la completezza delle indagini»⁴⁵, perché solo così il giudice può effettuare efficacemente il suo vaglio sulle imputazioni azzardate⁴⁶.

Da ultimo, il giudice *a quo* sostiene che l'omessa previsione in capo al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale di un potere di integrazione probatoria costruito sulla falsa riga di quello di cui all'art. 422 c.p.p. si pone in

⁴³ Attenta dottrina sottolinea altresì un ulteriore profilo di irragionevolezza inerente alla parità tra le parti: elidendo i meccanismi di integrazione probatoria si viene infatti a creare una disparità di trattamento tra «il pubblico ministero, il quale potrà far leva su quelle tipologie di prove per ottenere la revoca della sentenza di non luogo a procedere, ed il difensore, che invece dovrà far valere i nuovi elementi nell'ambito del successivo giudizio dibattimentale ovvero, in presenza dei presupposti del caso, provando ad ottenere una declaratoria di non doversi procedere predibattimentale ex art. 469 c.p.p.». Così GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 116.

⁴⁴ Per una disamina sul punto si rimanda a MAFFEO, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari: l'incertezza del controllo*, Napoli, 2020.

⁴⁵ GIUNCHEDI, *Figlia di un Dio minore*, cit., 4. Continua l'A. precisando che è anche vero però che «il concetto di completezza è relativo in quanto risente della prospettiva dalla quale la si inquadra, spesso condizionata dalla strategia delle parti che potrebbero riservare ad una fase successiva la *discovery* di elementi di prova ritenuti decisivi».

⁴⁶ VALENTINI, *Grandi Speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, cit., 22. «L'effettività del controllo da parte del giudice è postulabile solo sulla scorta del presupposto che le indagini siano complete, tanto in sede di richiesta di archiviazione, quanto in sede di udienza preliminare; se le investigazioni compiute sono prive di siffatto requisito, il giudice sarà per lo più in grado di avvedersene solo grazie ad eventuali sollecitazioni in tal senso ad opera delle parti private, che riescano nell'avventurosa sorte di implementare il fascicolo con materiale probatorio frutto d'indagini difensive».

contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo⁴⁷, laddove l'omessa acquisizione di un elemento di prova che possa essere decisivo ai fini della sentenza di non luogo a procedere porta infatti ad una dilatazione dei tempi processuali non necessaria⁴⁸, imponendo la celebrazione di un dibattimento superfluo perché destinato a concludersi con un esito assolutorio già anticipabile in sede di udienza di comparizione predibattimentale⁴⁹.

Per come è stata impostata appare quasi scontata, a parere di chi scrive, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione *de qua*: così come costituita, infatti, la disciplina dell'udienza predibattimentale sembra destinata ad essere man mano smantellata, in un certo senso essendone già preannunciata la sua morte.

Eppure, non ci si riesce a rallegrare completamente di tale evenienza perché ciò significherebbe ancora una volta privare di effettività il principio di completezza delle indagini, con una sostanziale sanatoria dei casi di *mala gestio* delle investigazioni effettuate dal pubblico ministero⁵⁰.

In entrambi gli scenari che si prospettano, di conferma della compatibilità

⁴⁷ Sottolineavano già la necessità di intervenire in questo settore per garantire l'efficienza del processo: TRAPPELLA, *La citazione diretta a giudizio: una riflessione*, in *Cass. pen.*, 2020, 3034; VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., 13 ss.; DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 5.

⁴⁸ Per GIUNCHEDI, *Appunti critici sull'udienza predibattimentale*, in *forogiurisprudenzactp.blogspot.com*, 20 settembre 2022, è «opportuno valutare se un'udienza che si propone lo scopo di deflazionare il carico giudiziario in misura molto più intensa rispetto al passato possa rinunciare ad apporti probatori risolutivi, come, ad esempio, potrebbe essere la dimostrazione che il fatto è da attribuire ad una diversa persona o l'esistenza di una prova d'alibi o, meglio ancora, di una prova precostituita per la quale il contraddittorio è circoscritto all'acquisizione dell'elemento probatorio e non alla sua formazione».

⁴⁹ Come messo in luce da GIUNCHEDI, *Figlia di un Dio minore*, cit., 9, «pensare che il giudice, nel ravvisare lacune nelle indagini, “punisca” il P.M. con la sentenza di non luogo a procedere in quanto “reo” di non aver indagato adeguatamente, non ci pare realizzabile, ritenendo, invece, maggiormente plausibile che il giudice, chiamato ad effettuare una prognosi di con danno, ritenga che in sede dibattimentale il P.M. possa colmare il quadro probatorio con il ritorno alla vecchia regola di giudizio della necessità dell'approfondimento dibattimentale».

⁵⁰ Secondo VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *questa Rivista* (web), 2022, 2, 5: «il sistema conteneva tutti i germogli indispensabili per lasciar spuntare a tempo debito questo che oggi, a tutti gli effetti, possiamo considerare come un *moloch* i cui guasti si diramano a raggiera in tutto l'arco del sistema e del procedimento penale. È lecito dubitare che la Riforma Cartabia scardini questo disegno in cui protagonista del sistema penale è lui, il pubblico ministero».

costituzionale dell'art. 554-ter c.p.p. come di dichiarazione di incostituzionalità dello stesso, le aporie del sistema sono evidenti: se infatti ammettere la successiva integrazione del compendio probatorio del P.m. significa fare incassare un altro colpo all'accusatorio⁵¹, in quanto il materiale assunto in assenza di contraddittorio dovrebbe essere sì funzionale all'emanazione della sentenza di non luogo a procedere ma potrebbe anche rivelarsi potenzialmente lesivo della posizione dell'indagato⁵², chiudere immediatamente il procedimento con sentenza revocabile per via del summenzionato difetto istruttorio non solo mina l'efficienza del processo ma potrebbe comportare anche la dispersione di materiale probatorio favorevole per la difesa, *vulnus* talvolta difficilmente recuperabile in un momento successivo del giudizio⁵³.

Soluzioni intermedie che vincolino l'operatività di un meccanismo di integrazione probatoria alla natura "precostituita" e non "costituenda" dell'elemento di prova da assumere non colgono in realtà nel segno perché importerebbero egualmente un rallentamento del procedimento laddove l'elemento, quandanche di natura documentale, come nel caso in esame, non sia nell'immediata disponibilità del giudice predibattimentale. Parimenti, fare leva sulla necessità di un'interpretazione rigorosa dei *nova*⁵⁴ legittimanti la revocabilità della sentenza di non luogo non appare una soluzione vincente, perché, oltre ad impedire l'ingresso nel processo di materiale sì preesistente ma non effettivamente entrato nel giudizio, comporterebbe un eccessivo

⁵¹ Per GAITO, *Onere della prova e processo penale. Prospettive di indagine*, in *Giust. pen.*, 1975, III, 526, l'inveramento dell'accusatorio dovrebbe passare anche per le maglie strette del canone *onus probandi incumbit ei qui dicit*, arrivando a sostenere che la parte «sia imputato, sia Pubblico Ministero dovrà provare quei fatti costitutivi, estintivi o impeditivi, che sono i presupposti necessari della norma di cui chiede l'applicazione».

⁵² Come ricordato da PASTA, *art. 422 c.p.p.*, in *Codice di Procedura Penale commentato*, cit., nell'articolo di cui si discute «il giudizio è prognostico, formulato al momento della decisione dell'esercizio del potere sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini; nulla esclude che, una volta acquisita la prova, questa si riveli essere irrilevante o che confermi l'ipotesi della colpevolezza».

⁵³ Per VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari*, cit., 18, «la fase d'indagine preliminare è inesorabilmente destinata a contare e pesare, per sua stessa natura, nella misura in cui la tempestività e la completezza di approccio al materiale probatorio sono parametri fondamentali per una ricostruzione affidabile del fatto storico, come recita il motto investigativo "il tempo che passa è verità che fugge"».

⁵⁴ Per GARUTI, *L'udienza preliminare*, in *Procedura penale*, Torino, 2010, 480, la "novità" di cui all'art. 434 può consistere sia in fonti di prova che si sono rese disponibili dopo la pronuncia di proscioglimento, sia in quelle che, pur essendo disponibili prima di tale momento, non sono state acquisite durante le indagini.

sbilanciamento del risultato dell'accertamento sulla valutazione che di questi elementi farà il singolo giudicante, minando la prevedibilità e la certezza dell'accertamento penale.

Il discorso sarebbe forse diverso se si decidesse di andare ad incidere sul requisito della revocabilità della sentenza intervenendo sull' art. 554-*quinquies* c.p.p., non oggetto però di tale giudizio, in quanto richiamando il rispetto del canone dell' *in dubio pro reo* «si otterrebbe un solido fondamento normativo per risolvere i problemi finora discussi, evitando di richiamare costruzioni teoriche astratte o principi generali inevitabilmente ambigui»⁵⁵; l'effetto avverso sarebbe però quello di potere frustrare eccessivamente le aspettative di giustizia delle vittime di tali reati “minori”, soprattutto se i materiali non acquisiti in giudizio fossero poi effettivamente idonei a confermare l'ipotesi accusatoria. Non ci resta che attendere la pronuncia della Corte, dubbiosi su quale possa essere tra i mali quello in concreto minore.

4. *Riflessioni de iure condendo*. Quale che sia la soluzione prescelta, sembra che in ogni caso l'udienza predibattimentale monocratica si accinga a ripercuotersi negativamente sui tempi del rito penale, costituendo un ulteriore momento di rallentamento in un sistema già di suo ingolfato⁵⁶, al pari dell'udienza preliminare⁵⁷.

Non sono peregrine le considerazioni di chi ritiene che l'udienza predibattimentale -quandanche e a maggior ragione nella versione riformata dall'intervento correttivo della Consulta- rischi di diventare semplicemente un ulteriore istituto di appesantimento del giudizio penale⁵⁸, anche perché costruita

⁵⁵ UBERTIS, *Dovere di prova del pubblico ministero ed epistemologia giudiziaria*, www.sistemapenale.it, 8 maggio 2024, 6.

⁵⁶ TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 23.

⁵⁷ Come affermato da BECCAGLIA, *La dellazione dell'udienza preliminare riformata: primi riscontri applicativi*, in *questa Rivista* (web), 2023, 3, 27, «guardando alla sua travagliata esistenza, si può senz'altro affermare che l'udienza preliminare è «un degente di lungo corso», affetto da una patologia nota, ma trascurata».

⁵⁸ Per LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista* (web), 2021, 3, 35, «il nuovo strumento di filtro produrrà sicuramente un aggravio per la macchina della giustizia, marcata mente in contrasto con i propositi di economia processuale, perseguiti dai riformatori. Probabilmente, nella mente del delegante la cost-benefit analysis di un simile meccanismo, che impiegherebbe il doppio delle risorse umane rispetto a quelle attualmente impiegate - e tuttavia insufficienti -, ha portato a prediligere ogni tentativo utile per fare a meno del dibattimento,

sul modello dell'udienza preliminare⁵⁹ che non sempre ha dato prova di efficacia⁶⁰, soprattutto per la maggiore semplicità per il giudice di emettere un rinvio a giudizio rispetto ad una sentenza di non luogo a procedere⁶¹, circostanza non superata dall'appartenenza dei due giudici allo stesso ufficio giudiziario⁶² -anzi forse aggravata⁶³- perché facente leva su un dato di «sociologia giudiziaria»⁶⁴ non preventivamente calcolabile, ossia la solerzia del singolo magistrato⁶⁵.

Parimenti, sebbene non oggetto di tale giudizio, analoghi problemi pone l'assenza nella disciplina predibattimentale della possibilità dell'indagato di

anche a costo di introdurre ulteriori “orpelli” di dubbia qualificazione che non fanno pensare affatto, così come predisposti i criteri, a soluzioni celeri ed efficienti».

⁵⁹ Per SPINELLI, *Luci ed ombre della nuova udienza predibattimentale*, in *Arch. nuova proc. pen.* 2022, 525 ss., la nuova udienza predibattimentale «ricalca in modo pressoché pedissequo struttura e funzioni» dell'udienza preliminare «arrivando, nella sostanza, a rappresentarne una duplicazione».

⁶⁰ Per taluni, anche tale udienza dovrebbe essere in radice ripensata. *Ex multis*, DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il processo accusatorio*, in *Sist. pen.*, 2020, 1, 138 ss.; VAIRA, *Cronaca di un disastro annunciato*, cit., 571 ss.

⁶¹ Secondo PIZIALI, *sub art. 554 bis/554-quinquies*, cit. 1043, il legislatore avrebbe potuto coniare una sentenza di non luogo a procedere con una «motivazione ulteriormente semplificata, anche perché maggiore è l'impegno espositivo delle ragioni della decisione, minore è la spinta ad adottarla. Per GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 125, a contrario «si poteva optare per l'introduzione dell'obbligo motivazionale solo per la scelta del rinvio a giudizio, premurandosi però di rendere conoscibile le motivazioni poste alla base della decisione alle parti e non anche al fascicolo del magistrato chiamato ad occuparsi della vicenda in seconda battuta e ciò all'evidente fine di non condizionarne l'operato. Con il deposito della motivazione solamente nel fascicolo delle parti, il giudice designato a procedere non sarebbe stato così condizionato dal rinvio a giudizio motivato, espresso dal giudice dell'udienza predibattimentale».

⁶² Nelle idee della Commissione Lattanzi vi era anche infatti quella che, sebbene «l'elevato carico di lavoro incombente sul singolo magistrato ed altre possibili situazioni personali possono costituire ragioni idonee ad orientare, almeno nei casi dubbi, la sua scelta, forse anche inconsapevolmente, verso la strada meno impegnativa dal punto di vista lavorativo» tale circostanze avrebbero potuto «trovare una efficace contropinta, sul piano psicologico, laddove la decisione meno faticosa» (quella del rinvio a giudizio, priva di motivazione) «sia effettuata, anziché da magistrati appartenenti ad una diversa ed estranea struttura organizzativa (come è, nei grandi tribunali, la sezione giudice per le indagini rispetto alle sezioni dibattimentali), da magistrati appartenenti alla medesima struttura e, quindi, soggetti ai giudizi di stima dei colleghi».

⁶³ Per SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Quot. giur.*, 6 settembre 2021, l'appartenenza dei giudici al medesimo ufficio pregiudicherà negativamente l'imputato proprio per via del condizionamento psicologico derivante dal sapere che il rinvio a giudizio è stato emesso dal collega della porta accanto.

⁶⁴ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la difficile ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *Leg. pen.*, 2022, 1, 99.

⁶⁵ DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 10.

potere richiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, come anche delle parti di potere discutere⁶⁶: come efficacemente evidenziato, infatti, il silenzio del legislatore non è irrilevante, anzi va ricollegato a quell'esigenza di rendere il segmento snello al punto di non consentire l'espletamento di quelle attività - integrazione materiale probatorio, discussione delle parti, interrogatorio dell'imputato- che pure potrebbero portare ad una definizione anticipata del giudizio⁶⁷.

Se poi in linea generale può dirsi anche apprezzabile -se intesa come pungolo all'accusa- la modifica della regola di giudizio nella fase preliminare, è anche vero che il giudice dell'udienza predibattimentale, ammesso e non concesso che riesca ad interpretarla correttamente⁶⁸, potrebbe altrettanto agevolmente scavalcarla⁶⁹, con la seria probabilità che l'udienza *de qua* non sia affatto un filtro più performante rispetto al controllo affidato al G.u.p.⁷⁰: se davvero lo

⁶⁶ Secondo TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 18, «la mancata previsione di uno spatium temporis dedicato al contraddittorio e all'esercizio delle prerogative difensive parrebbe una svista ovvero un profilo dato per scontato».

⁶⁷ GIUNCHEDI, *Figlia di un Dio minore*, cit., 11.

⁶⁸ Dovrebbe farlo infatti «distaccandosi dalla sua matrice culturale di “esperto della prova”, [divenendo] esperto nella valutazione della previsione della prova a carico e, dunque, una sorta di moderno aruspice che dall'esame di una materia vile (gli elementi proposti dall'accusa, non ancora assurti a dignità di prova) dovrà ricavare presagi su quanto in seguito dovrebbe avvenire (la ragionevole previsione di condanna)». Così IANNELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 158.

⁶⁹ Per GALLO, *Il nuovo filtro dell'udienza predibattimentale*, cit., 124, «In assenza di opportuni correttivi, si ricadrà così con ogni probabilità nel vecchio adagio del in dubio pro actione e l'imputato verrà sistematicamente rinviato a giudizio con buona pace dell'intento deflattivo del dibattimento quale *leit motiv* dell'intera riforma e della realizzazione di un filtro a maglie strette finalizzato ad evitare istruttorie inutili e dispendiose».

⁷⁰ Per VAIRA, *Cronaca di un disastro annunciato. Le udienze “filtro” post Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 5, 571, «le ragioni dello storico fallimento dell'udienza preliminare sono molteplici. Le modifiche introdotte dalla “Cartabia”, per esempio, non hanno toccato due aspetti. Il primo attiene ai rapporti tra magistrati, sebbene con diverse funzioni. A un G.U.P. si richiede la responsabilità di vanificare il lavoro, durato magari molti anni, di un suo collega Pubblico Ministero, che nell'esercitare l'azione penale è convinto della sua fondatezza, e che nel corso degli anni ha interloquito costantemente (per richieste di proroga, intercettazioni ed altro) con un collega di questo G.U.P. E che, proprio con lo stesso G.U.P., quotidianamente interloquisce (nella sua funzione di G.I.P.) per altre decine, se non centinaia, di indagini. Si badi bene, non c'è nulla di strano in questo. È assolutamente umano, fisiologico. Non si tratta di stabilire la colpevolezza o meno di un imputato in sede di giudizio abbreviato, rispetto a cui il Giudice si veste della dovuta terzietà. Non si tratta di condannare un soggetto a una pena, ma solo di stabilire se debba o meno celebrarsi un processo. Vi è anche una ragione decisamente più prosaica. È molto più veloce, semplice e comodo per il G.U.P. firmare un prestampato con il quale rinvia a giudizio piuttosto che articolare la motivazione di un proscioglimento. Sotto il profilo meramente burocratico, poi, si

fosse infatti, perché mai non è stata trasferita la griglia preliminare della fase predibattimentale anche nell'ambito dei processi tenuti dinnanzi al collegio, creando un sistema più omogeneo⁷¹?

Tirando le fila del discorso, l'udienza predibattimentale si presenta come «un meccanismo farraginoso e, verosimilmente, del tutto inidoneo a conseguire gli obiettivi di celerità, efficienza e garanzia alla base della specifica innovazione e, più in generale, del disegno riformatore»⁷², al punto che forse, invece di aspettare l'ennesima dichiarazione di incostituzionalità di un altro segmento della disciplina, sarebbe auspicabile che il legislatore rimediti la stessa necessità di esistenza dell'istituto. Se è vero che, fino a quando i procedimenti in entrata supereranno di gran lunga le capacità di trattazione del sistema, l'ingorgo è garantito e si può soltanto decidere in quale segmento del procedimento si andrà a formare⁷³, è evidente che aumentare le sentenze di non luogo a procedere a scapito delle sentenze di assoluzione dibattimentale è un'operazione senza senso se effettuata con la creazione di un segmento ulteriore che sposta solo apparentemente in un momento antecedente la chiusura del giudizio.

Dalle brevi riflessioni appena compiute sorgono una serie di interrogativi. Ci si chiede, ad esempio, come mai il legislatore, accortosi delle nefaste conseguenze date da un uso troppo disinvolto dell'ex decreto di citazione diretta in giudizio⁷⁴, invece di replicare un istituto che non funziona⁷⁵ non è

tratterebbe di operare uno stralcio del fascicolo. E in uffici giudiziari particolarmente oberati di lavoro anche questo può influire sulla decisione».

⁷¹ TRIGGIANI, *Le nuove norme per il procedimento davanti al Tribunale Monocratico*, cit., 353.

⁷² TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 15.

⁷³ PADOVANI, *DDL processo penale: la riforma promette, ma non mantiene*, in *Guida dir.*, 2015, 43, 9.

⁷⁴ Come è stato efficacemente osservato da TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, cit., 20, «con l'avvento dell'udienza predibattimentale monocratica, il modello di accertamento per citazione diretta a giudizio smarrisce il suo principale connotato identitario, rappresentato, come si è ricordato in precedenza, dalla carenza di un controllo giurisdizionale sulla fondatezza della imputazione elevata dal Pubblico Ministero».

⁷⁵ Come ricordato da TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica*, cit., 12, «l'esperienza maturata in oltre trent'anni di vigenza del c.p.p. in ordine all'udienza preliminare, in generale, non può certo dirsi positiva, dal momento che questa udienza non sembra affatto aver risposto alla finalità per la qua le era stata introdotta nel codice del 1988, ovvero di filtro contro le imputazioni azzardate, tant'è vero che molti studiosi ne propongono da tempo la soppressione, imputando anche ad essa un inutile allungamento dei tempi del processo e la dispersione di preziose risorse». Lo confermano anche i dati statistici: nella Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435, cit., 21 si evidenzia che: «nonostante i plurimi interventi di modifica, dopo trent'anni i dati statistici sono impietosi

invece intervenuto sui veri problemi⁷⁶ che finiscono per rendere il procedimento penale (in generale) e quello per citazione (nel particolare) inefficiente. Oppure perché, ogni qual volta si concepisca un istituto con finalità deflattive, ciò debba implicare in automatico rinunce alla dimensione euristica del giudizio⁷⁷, ritenuto come un'inutile sperequazione di risorse⁷⁸, non accorgendosi che questa modalità di procedere è miope e finisce non solo per mettere in secondo piano i diritti del singolo ma determina anche un problema per la stessa efficienza del processo⁷⁹. E ancora, se si riuscirà finalmente a

e dimostrano che, nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi) essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi per i quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento». In senso contrario GATTA, *Riforma della Giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della «Legge Cartabia»*, in *www.sistemapenale.it*, 15 ottobre 2023, 13, ritiene che «se l'udienza preliminare si è spesso rivelata un luogo per il passaggio delle carte, altrettanto si confida che non si dirà dell'udienza filtro predibattimentale».

⁷⁶ Secondo VALENTINI, *Grandi speranze*, cit., 23, «il (reale) problema della qualità delle investigazioni e della loro indispensabile completezza» è rimasto «intoccato dai riformatori», ciò determina la trasformazione della «formula della ragionevole previsione di condanna in una parvenza di norma, posto che la «ragionevolezza» di quel pronostico è logicamente agganciata ad una (completa) conoscenza del quadro storico sotteso alla *notitia criminis*».

⁷⁷ Si richiamano in tal senso le riflessioni di GAITO-LANDI, *«L'altare e le (forse inevitabili) vittime»*, cit., 2, secondo cui «le modifiche normative in corso, nella loro architettura processuale, devono far perno sul binomio «efficienza» e «celerità». Non sembra che tale binomio possa, dogmaticamente o pragmaticamente, leggersi alla stregua di una eniadi, un modo forbito per sottintendere che il processo penale italiano sarebbe inefficiente solo perché lento. Difatti, una simile impostazione, reietiva di una monosemia, non deriva solo dalla formulazione strettamente letterale della delega, la quale adopera una congiunzione nel chiedere al o ai decreti legislativi di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente, ma poggia altresì sulla constatazione che la anelata ragionevole durata, se «anteposta al contesto delle garanzie, [...] risulta assolutamente vuota, capace di sospendere, nella sua arbitrarietà, verso esiti di giustizia sommaria» e giustizialista: in breve, verso una giustizia inefficiente per definizione».

⁷⁸ «Le ideologie della recente riforma, benché vengano ad operare all'interno del medesimo ordito processuale, risultano profondamente mutate rispetto a quelle originarie, improntate come sono a perseguire la riparazione del danno e ad evitare che si acceda all'accertamento; prova ne sia l'inedita premialità per l'imputato che decida di non impugnare la sentenza emessa all'esito del rito abbreviato. Insomma, siamo al cospetto di un mutamento ideologico che scommette sul non liquet in vista di un'emenda del presunto reo poiché ogni accertamento, completo o semplificato che sia, implica l'utilizzo di risorse». GIUNCHEDI, *Strategia ed etica comportamentale delle parti*, cit., 33

⁷⁹ Bisogna condividere che «l'efficienza è un concetto di relazione e va rapportato all'obiettivo che si vuole raggiungere. Qualcosa può dirsi efficiente solo se si chiarisce qual è lo scopo da raggiungere». Guardando, al processo penale, considerato che la sua unica finalità «è quella cognitiva da conseguire attraverso il rispetto delle garanzie che la Costituzione pone a tutela dell'imputato, la sola efficienza legittimamente ammissibile in ambito processuale penale è quella, appunto, conoscitiva che si deve raggiungere attraverso il passaggio obbligato delle garanzie del giusto processo regolato dalla legge». Più in generale, resiste il

liberarsi di queste soluzioni-palliativo, con una chiara presa di posizione che consacrì il definitivo invero dell'accusatorio⁸⁰, ovvero si assisterà ad un'involuzione⁸¹ inquisitoria⁸² giustificata dal dogma mai inverato dell'efficienza ad ogni costo⁸³.

Sono dubbi destinati a rimanere forse senza risposta, che sicuramente riflettono lo spirito dei tempi in cui ci troviamo, in cui lo spazio per la riflessione sulle norme e sulla loro eventuale portata applicativa è soccombente rispetto alla logica della crisi e dell'emergenza, talvolta utilizzate a loro volta come strumenti per elidere le garanzie⁸⁴.

Si spera che le soluzioni che ispireranno i *conditores* del futuro facciano i conti con le contraddizioni che il sistema attuale produce e, se così non dovesse essere, che sia rimasto ancora qualcuno a protestare.

nesso tra efficienza e garanzie: nello Stato costituzionale di diritto, è impensabile interromperlo per fare spazio ad altri parametri, eccentrici rispetto alle previsioni della Carta. La citazione è da MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *questa Rivista (web)*, 2022, 2, 2.

In sostanza, «l'efficienza resta un valore se gli operatori riescono a coniugarla con le posizioni di chi sia coinvolto nel procedere: proprio questo -s'è detto- è il significato da attribuire alla parola effettività che [...] compare di frequente nel lessico alsaziano come connotato come quella iniziativa -di indagine o processuale- abile a valorizzare i dettami convenzionali a presidio del singolo». Così TRAPELLA, *La durata delle indagini preliminari. Profili di una patologia*, Milano, 2022, 195

⁸⁰ MAZZA, *Tornare al processo accusatorio: antifibolia della controriforma*, *Dir. pen. proc.*, 2024, 4, 433.

⁸¹ Chiarissimo GAITO, *I tortuosi itinerari involutivi del processo penale dal Codice Rocco alla riforma Cartabia: una proposta alternativa (rimpiangendo i poteri del giudice istruttore)*, in *questa Rivista (web)*, 2023, 2, 24, secondo cui «occorre superare il sistema attuale per restituire alla funzione giudicante il potere di conoscere e di decidere con pienezza ed effettività, sviluppando la logica del processo bifasico che, già nel primo periodo di vigenza del codice accusatorio, ha conosciuto aggiustamenti al ribasso, essendo cresciute nel numero le ipotesi di contaminazione tra la fase investigativa e il processo di merito nonché le occasioni di recupero del materiale predibattimentale al fine di evitare la dispersione della prova, spesso andando oltre le effettive necessità di conservazione».

⁸² Secondo Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1, la mancata riforma dei poteri officiosi del giudice uniti alla modificazione del parametro decisorio finirà «per determinare un'abnorme dilatazione di tali poteri. [...] Questi ultimi, infatti, pur rimasti invariati nella loro raffigurazione normativa, subiscono, proprio in virtù del nuovo parametro decisorio, due effetti riflessi: da un lato, crescono di intensità e, dall'altro, si connotano ulteriormente in chiave "inquisitoria"».

⁸³ Peventa tale possibilità DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, cit., 10 ss.

⁸⁴ AGAMBEN, *A che punto siamo. L'epidemia come politica*, Macerata, 2020.